

FAQ

Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». (GU n.89 del 9-11-2018)

1. Quali sono i titoli culturali che permettono l'accesso al concorso a cattedra di infanzia/primaria – posto comune?

I titoli culturali validi per l'accesso al concorso a cattedra sono:

- Laurea in Scienze della formazione primaria quinquennale ex D.M. 249/2010
- Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale, indirizzo infanzia
- Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale, indirizzo primaria
- Diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02)
- Diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico (conseguito entro l'a.s. 2001/02)
- Diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico – sociale ex CM. 01/02/1991 n.27 (conseguito entro l'a.s. 2001/02)
- Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02)
- Abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Quali sono invece i titoli culturali necessari per l'accesso al concorso a cattedra di infanzia/primaria – posto sostegno?

Per poter accedere alle procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli sopra indicati, e' richiesto il possesso dello specifico titolo di

specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Oltre ai titoli culturali necessari per l'accesso al concorso a cattedra di infanzia/primaria, sono richiesti altri requisiti?

Si. Per poter accedere alle procedure concorsuali è necessario che i docenti abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.

Il servizio a tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 che indichiamo di seguito:

“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

4. L'anno scolastico in corso, è valido al fine del computo dei due anni di servizio richiesti come requisito di accesso?

Il servizio dell'anno scolastico in corso (2018/19) non è valido, perché non rientra nei requisiti indicati nell' art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Ho conseguito il titolo di abilitazione\specializzazione sul sostegno all'estero, è valido ai fini dell'accesso al concorso?

Ad una condizione. I docenti che hanno conseguito dei titoli all'estero potranno partecipare con riserva al concorso presentando la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione entro il 12 dicembre, data termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di mancanza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

6. Non ho ancora ultimato il corso del TFA Ordinario per conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno, posso partecipare comunque al concorso?

Si. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226

7. Se voglio concorrere per più classi di concorso o tipologia di posto è necessario presentare più domande ? Posso scegliere due o più regioni diverse?

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali. Il candidato può concorrere per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza.

L'istanza di partecipazione va presentata dalle ore 9.00 del 12 novembre 2018 fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018 tramite la piattaforma di istanze online, pena l'esclusione dal concorso.

8. Ho svolto servizio nelle scuole paritarie, posso partecipare al concorso straordinario infanzia e primaria 2018?

No, il bando chiarisce che i 2 anni di servizio specifico richiesti come requisito di accesso devono essere svolti esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, anche non consecutivi.

9. Ho svolto i due anni di servizio su due classi di concorso diverse, 1 anno nell'infanzia e 1 anno nella primaria, posso comunque partecipare al concorso?

No, le due annualità di servizio specifico vanno svolte entrambe sulla stessa classe di concorso.

10. Ho svolto due anni di servizio su posti di sostegno, senza aver mai conseguito il titolo di specializzazione. Posso partecipare al concorso straordinario? Inoltre, posso concorrere anche per i posti di sostegno?

E' possibile fare valere come requisito di accesso al concorso i due anni di servizio svolti su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, ma solo se lo stesso è stato svolto nel medesimo grado di istruzione (cioè facendo valere 2 anni di servizio sostegno primaria per la procedura concorsuale primaria, e/o 2 anni di servizio sostegno infanzia per la procedura concorsuale infanzia).

Non è invece possibile accedere alla prova per i posti di sostegno senza lo specifico titolo di specializzazione, il solo servizio non è sufficiente.

11. Come si svolgerà la prova?

La prova orale, di natura didattico-metodologica, ha una durata massima di 30 minuti e consiste nella progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera.

I candidati che parteciperanno alla prova concorsuale di infanzia, nella presentazione della domanda di partecipazione potranno scegliere tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo. I candidati che parteciperanno alla prova concorsuale di primaria non potranno scegliere la lingua straniera, che sarà obbligatoriamente l'inglese.

12. Su quali argomenti mi dovrò preparare?

I programmi da studiare sono quelli di cui all'Allegato A del Decreto del 17 Ottobre 2018 (GU Serie Generale n.250 del 26-10-2018) e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Nell'Allegato A è inserita una parte generale, comune ad entrambe le classi di concorso ed entrambe le tipologie di posto, e tre sezioni distinte per scuola dell'infanzia, scuola primaria e sostegno.

13. Come vengono valutati i titoli e la prova orale?

Per la valutazione dei titoli e della prova orale la commissione di valutazione dispone di massimo 100 punti così suddivisi:

- 70 punti (50 punti per i servizi svolti¹ e 20 punti per i titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda)
- 30 punti sulla prova orale

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare il seguente [link](#) della Gazzetta Ufficiale del decreto per visionare i criteri di valutazione (allegato B e C).

14. I diritti di segreteria vanno pagati per ciascuna procedura concorsuale?

Sì, il pagamento del contributo di segreteria, pari a 10,00 € (dieci), va effettuato per ciascuna procedura per cui si concorre (infanzia, primaria, sostegno infanzia, sostegno primaria). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale. IBAN: IT28S0100003245348013241000 Causale: «regione- grado di scuola/tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato».

15. Quanti posti sono destinati a questa procedura concorsuale?

Le assunzioni in ruolo dalle graduatorie di merito straordinarie regionali saranno del 50% ma solo dopo le immissioni in ruolo dal concorso 2016².

¹ Si tratta di 5 punti per ogni anno di servizio sullo specifico posto.

16. Quali sono le conseguenze della nomina in ruolo?

L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza dalle altre graduatorie del medesimo concorso, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinario regionali comporta la decadenza esclusivamente dalla relativa graduatoria restando a pieno titolo nelle altre.

17. C'è qualche particolare indicazione per il periodo di prova?

Sì, i docenti immessi in ruolo saranno sottoposti al periodo di formazione e prova ai sensi del Decreto Ministeriale n. 850/2015, ad eccezione di coloro che abbiano già superato positivamente il suddetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

² Il Decreto-Legge 12 luglio 2018 n.87, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2018 n. 96 prevede che il 50% delle assunzioni avvenga tramite scorrimento delle GaE e il restante 50% dalle graduatorie del concorso ordinario 2016. Solo dopo l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso 2016, i posti rimanenti saranno destinati per il 50% alle graduatorie del concorso straordinario e un ulteriore 50% ai concorsi ordinari banditi a cadenza biennale.